

## **REGOLAMENTO SUI CULTORI DELLA MATERIA**

### **Articolo 1**

#### **Ambito di applicazione**

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di nomina dei Cultori della materia e le loro attività.

### **Articolo 2**

#### **Funzioni**

1. Per “Cultori della materia” si intendono esperti o studiosi, non appartenenti ai ruoli del personale universitario docente e ricercatore, che abbiano acquisito in una disciplina documentate esperienze e peculiari competenze, in virtù delle quali possono essere abilitati, relativamente alla disciplina stessa – ovvero in altre discipline afferenti al medesimo settore scientifico-disciplinare – alle condizioni stabilite nel presente Regolamento, a far parte delle commissioni degli esami di profitto.

2. Essi possono collaborare nel supporto allo svolgimento di esercitazioni e di attività seminariali e di laboratorio.

3. Le attività connesse alla qualifica di Cultore della materia non danno diritto ad alcun compenso, sotto nessuna forma e ad alcun titolo, in quanto svolte esclusivamente su base volontaria, né danno luogo a diritti in ordine all’accesso ad altre funzioni ed altri ruoli in ambito universitario.

### **Articolo 3**

#### **Procedura di nomina**

1. La proposta di conferimento della qualifica di Cultore della materia, motivata e sottoscritta, deve essere presentata da un docente della disciplina nell’ambito della quale il Cultore svolgerà la propria attività.

2. La proposta, da redigere secondo il modello allegato, deve indicare la disciplina per la quale la nomina è richiesta ed il relativo settore scientifico-disciplinare. La proposta, pena l’inammissibilità, deve essere corredata da:

a) una dichiarazione di disponibilità, rilasciata dall’interessato, nella quale lo stesso deve dichiarare

- di possedere i requisiti previsti dal successivo art. 4;

- di aver preso visione del presente Regolamento e di accettarlo in ogni sua parte;



- di non intrattenere rapporti di collaborazione di qualunque natura con istituzioni o enti extra-universitari che forniscano servizi di preparazione o assistenza per gli studi universitari;

- di non essere iscritto a corsi di laurea magistrale dell'Ateneo.

b) un curriculum vitae dell'interessato, che illustri in maniera dettagliata gli studi svolti, le esperienze professionali maturate, le specifiche competenze acquisite, gli eventuali titoli didattici posseduti;

c) la documentazione atta a comprovare il possesso dei requisiti di cui all'art. 4;

d) l'elenco di eventuali pubblicazioni;

e) ogni altra documentazione che il candidato ritenga utile ai fini della valutazione.

3. Il docente proponente presenta la proposta di cui al comma 2 al Consiglio di Corso di Studio a cui afferisce, e al quale compete esprimere il parere sul profilo scientifico del candidato.

4. L'attribuzione della qualifica di Cultore della materia viene riconosciuta con decreto rettorale, previo parere favorevole del Consiglio di Corso di Studio.

#### **Articolo 4**

##### **Requisiti e documentazione**

1. Per il conseguimento della qualifica di Cultore della materia è necessario il possesso della laurea quadriennale o della laurea specialistica o magistrale, lo svolgimento di attività di ricerca documentabile o di attività professionale nell'area disciplinare per la quale la qualifica viene richiesta.

2. Il possesso dei requisiti previsti dal presente articolo deve essere comprovato secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 2.

#### **Articolo 5**

##### **Criteri di valutazione del profilo scientifico**

1. I criteri ai quali il Consiglio di Corso di Studio dovrà attenersi per la valutazione del profilo scientifico del candidato a Cultore della materia terranno conto della congruenza di titoli, competenze acquisite ed esperienze maturate rispetto alle funzioni che il conseguimento della qualifica consentirà al Cultore di espletare. In particolare, saranno tenuti presenti i seguenti elementi:

a) congruenza della laurea posseduta con la disciplina per la quale viene richiesta la qualifica;

b) attinenza di eventuali pubblicazioni scientifiche alla disciplina o al settore scientifico disciplinare di riferimento;

c) possesso del titolo di dottore di ricerca, in ambito congruente con il settore scientifico disciplinare per il quale viene richiesta la qualifica;

d) titolarità di un assegno di ricerca relativo allo stesso settore scientifico-disciplinare per il quale viene richiesta la qualifica, o a settore affine;



- e) titolarità di un contratto di insegnamento nello stesso settore scientifico-disciplinare per il quale viene richiesta la qualifica, o in un settore affine;
- f) possesso di un diploma di specializzazione o di Master universitario di II livello congruente con il settore scientifico-disciplinare per il quale viene richiesta la qualifica;
- g) attinenza di eventuali attività professionali al settore scientifico-disciplinare per il quale viene richiesta la qualifica.

## **Articolo 6**

### **Durata e rinnovo della qualifica**

1. L'attribuzione della qualifica di Cultore della materia ha validità quadriennale, salvo revoca che dovesse essere deliberata dal Consiglio di Corso di Studi per giustificati motivi.
2. Alla scadenza del quadriennio, la qualifica può essere rinnovata secondo la medesima procedura prevista per la nomina.
3. L'elenco completo dei Cultori della materia è conservato dal Coordinatore del Corso di Studi che provvede altresì ad aggiornarlo.

## **Articolo 7**

### **Uso della qualifica**

1. Il Cultore della materia può fare uso di tale qualifica esclusivamente durante il periodo di attribuzione della stessa da parte del Consiglio di Corso di Studi, e con l'indicazione della disciplina per la quale è stata conferita.
2. Eventuali certificati richiesti dal Cultore della materia in merito alle funzioni espletate sono rilasciati dal Coordinatore del Corso di Studi sulla base delle attestazioni fornite dal titolare della disciplina.

## **Articolo 8**

### **Norme transitorie**

1. Il presente Regolamento si applica a partire dall'anno accademico 2013-2014.



## PROPOSTA DI ATTRIBUZIONE DELLA QUALIFICA DI CULTORE DELLA MATERIA

Il sottoscritto prof. ...., titolare dell'insegnamento di  
..... nel Corso di Studi in .....  
dell'Università Telematica San Raffaele Roma propone la nomina del dott. ....  
..... quale Cultore della materia per la disciplina .....  
SSD ..... con la seguente motivazione:.....

Roma, .....

Firma

.....

---

Il sottoscritto ..... nato a ..... il  
....., di professione .....

DICHIARA

di essere disponibile ad accettare la nomina a cultore della materia nel Corso di Studi in  
..... dell'Università Telematica San Raffaele Roma per  
l'anno accademico ....., in relazione alla disciplina .....  
..... SSD .....



- di essere in possesso del seguente titolo di studio: .....
- di aver preso visione del Regolamento sui Cultori della materia e di accettarlo in ogni sua parte;
- di non intrattenere rapporti di collaborazione con istituzioni o enti extra-universitari che forniscano servizi di preparazione o assistenza per gli studi universitari;
- di non essere iscritto a corsi di laurea magistrale dell'Ateneo.

ALLEGA alla presente:

- curriculum vitae* che illustra gli studi svolti, le esperienze professionali acquisite ed i titoli didattici e scientifici posseduti;
- documentazione atta a comprovare il possesso dei requisiti di cui all'art. 4 del Regolamento sui Cultori della materia;
- elenco delle pubblicazioni;
- altro:

.....

Luogo e Data .....

Firma

.....